

tori politicamente incardinati nel sistema. Ma per chi non ne faceva parte, la strada per imporre la collaborazione al blocco sarebbe stata necessariamente quella delle armi, della sottomissione.

È infatti a partire dal 1805-06 che la guerra l'avrebbe fatta da padrona nella politica napoleonica. Jean Tulard (1980) ha sottolineato quanto l'incessante stato di belligeranza, ormai non più giustificabile nei termini della pura difesa del suolo e della nazione francesi, abbia inciso nel determinare un'inversione di tendenza nel favore con il quale ampie fasce della società guardavano al regime. Se a questo aggiungiamo che la politica del blocco continentale sarebbe stata condotta con un'accorta strategia doganale volta a favorire la produzione francese a danno di quella degli alleati, si può immaginare come anche negli Stati satellite da questa data sia divenuto sempre più difficile, quando non impossibile, creare un fronte di sostegno allo Stato napoleonico. In anni recenti un filone storiografico ha dipinto gli Stati inseriti nell'orbita napoleonica, con particolare riferimento al caso italiano, alla stregua di vittime di un'occupazione di sapore coloniale. Broers (2005) ha descritto la presenza franco-napoleonica in Italia come il fallimento di un tentativo di acculturazione in un contesto paracoloniale. In larga parte dell'Italia napoleonica avrebbe potuto non essere così, e certamente non lo fu, però è vero che gli ultimi anni furono duri e oppressivi.

Tra 1814 e 1815 il sistema politico napoleonico crollò, aprendo la strada alla Restaurazione. Ma l'impianto dello Stato napoleonico resse alla grande, in molte sue parti più o meno tacitamente confermato dai monarchi restaurati.

Bibliografia

- BROERS M. (2005), *The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814: Cultural Imperialism in a European Context?*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York.
- CRISCUOLO V. (2009), *Napoleone*, il Mulino, Bologna.
- DE FRANCESCO A. (2011), *L'Italia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella penisola tra due rivoluzioni, 1796-1821*, UTET, Torino.
- LIGNEREUX A. (2012), *L'Empire des Français (1799-1815)*, Seuil, Paris.
- MANNORI L., SORDI B. (2001), *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari.
- MERIGGI M. (2011), *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale. Nuova edizione aggiornata*, il Mulino, Bologna.
- PETITEAU N. (2004), *Napoléon, de la mythologie à l'histoire*, Seuil, Paris.
- SERNA P. (2013), *Fratelli di Francia. Storia e storiografia di una rivoluzione divenuta repubblicana (1792-1804)*, Guerini, Milano.
- THUILLIER G., TULARD J. (1984), *Histoire de l'administration française*, PUF, Paris.
- TULARD J. (1980), *Napoleone. Il mito del salvatore*, Rusconi, Milano.

5 Le istituzioni politiche della Restaurazione

di Daniela Novarese

1. Il concetto di Restaurazione

Intorno agli anni Trenta del secolo scorso Antonio Gramsci (1979, p. 107) annotava nei *Quaderni del carcere*:

Studiare il periodo della Restaurazione come periodo di elaborazione di tutte le dottrine storicistiche moderne, compresa la filosofia della *praxis*, che ne è il coronamento e che del resto fu elaborata proprio alla vigilia del '48, quando la Restaurazione crollava da ogni parte e il Patto della Santa Alleanza andava in pezzi. È noto che Restaurazione è soltanto una espressione metaforica; in realtà non ci fu nessuna restaurazione effettuale dell'*ancien régime*, ma solo una nuova sistemazione di forze, in cui le conquiste rivoluzionarie delle classi medie furono limitate e codificate.

E ancora (ivi, pp. 314-5):

La Restaurazione diventa la forma politica in cui le lotte sociali trovano quadri abbastanza elastici da permettere alla borghesia di giungere al potere senza rotture clamorose, senza l'apparato terroristico francese. Le vecchie classi feudali sono degradate da dominanti a "governate", ma non eliminate, né si tenta di liquidarle come insieme organico: da classi diventano "caste" con determinati caratteri culturali e psicologici, non più con funzioni economiche prevalenti.

La riflessione gramsciana sottolineava la scollatura fra la volontà di un ritorno «effettuale» all'antico regime e la «nuova sistemazione di forze», quale tratto fisionomico della Restaurazione, individuando in quel periodo e nell'ideologia a esso sottesa, in aperta polemica con la *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, pubblicata nel 1932 da Benedetto Croce (1965), uno snodo fondamentale, un momento di transizione e non un punto di partenza della storia europea e italiana dell'Ottocento.

Secondo il significato condiviso dai dizionari di più largo uso, per "restaurazione" deve intendersi, fra l'altro, il «ristabilirsi, dopo un periodo di assenza,

delle autorità politiche che hanno retto per tradizione un determinato paese» (<http://www.treccani.it/vocabolario/restaurazione>), o anche il «ristabilimento di istituti, valori, assetti politici dopo un periodo di soppressione o di sospensione» (Devoto, Oli, 1994, s.v.) dei medesimi.

Si tratta di un'accezione che quel lemma assumeva, per la prima volta «nella pubblicistica e nella storiografia francese dell'Ottocento» per indicare «l'epoca del ristabilimento sul trono di Francia del ramo primogenito dei Borbone, dopo la Rivoluzione e l'Impero napoleonico. Dalla storia di Francia [...] passò a designare [...] il periodo di storia europea [...] caratterizzato dalla lotta tra le vecchie monarchie restaurate e le nuove idee di libertà e di nazionalità» (<http://www.treccani.it/vocabolario/restaurazione>).

Ciò non vuol dire che il significato assunto dal termine «restaurazione» a partire da quel preciso momento storico venisse immediatamente percepito e recepito, almeno nel nostro paese, aggiungendosi a quelli «tradizionali» di «riparazione» e «rinnovazione» o anche «risarcimento» (da «restaurare» e «instaurare»). Ad esempio, nessuna variante significativa si riscontra nell'edizione «corretta ed accresciuta» del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* curata dall'abate Giuseppe Manuzzi nel 1838.

La nuova accezione era puntualmente registrata, invece, nel *Dizionario della lingua italiana* (1865-79) di Niccolò Tommaseo, ove si legge: «Ristaurazione, del rientrare alla potestà la dinastia Borbonica dopo Napoleone. E personificavasi intendendo i principi così rimessi e racconciati alla meglio», e ancora «Ristaurazione delle istituzioni antiche».

Qualche anno più tardi, se alla voce *Restaurazione* offerta dal *Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco, edito a Firenze nel 1881, si leggeva, genericamente, «detto dal francese, de' Principi, delle Dinastie, degli Stati», una più articolata spiegazione si trovava apposta alla voce *Restituire*.

A quel lemma, infatti, l'autore del *Dizionario*, fervente patriota ligure, attribuiva il significato politico di azione tesa a «rendere ad un principe il suo antico dominio, reintegrare, oggi restaurare».

È certo che, nel corso dell'Ottocento, quel vocabolo, che esprime il senso di un ripristino dello *status quo ante*, si affaccia e si afferma con insistenza e con contorni sempre più definiti negli scritti di quelli che saranno, seppure con posizioni e ruoli assai diversi, i protagonisti del processo risorgimentale italiano: da Botta a Manzoni, da Ferrari ad Amari, da Garibaldi a Mazzini. Nella costruzione del mito del Risorgimento italiano, in particolare, il termine «restaurazione» veniva ad assumere il significato di «tempo recuperato», genesi autentica del Risorgimento, età della sedimentazione ed elaborazione di quegli ideali che dovevano segnare lo strappo, la tensione verso l'Unità, consacrati dalla rivoluzione nazionale. Contraddicendo in parte quegli itinerari storiografici altre direttrici di ricerca, profondamente influenzate dal clima celebrativo del primo centenario dell'Italia unita, ne hanno, invece, evidenziato, negli anni

La Restaurazione
durante
il Risorgimento

Sessanta del secolo scorso, una connotazione fortemente negativa, ritenendo quel sostantivo sinonimo di «reazione indiscriminata» o di «forma esemplare» di anacronismo, o ancora di movimento antirisorgimentale per eccellenza.

Come più recenti e problematici filoni d'indagine hanno inoltre sottolineato, quel periodo difficilmente può ricondursi entro rigidi schemi che finiscono inevitabilmente per appiattirne la lettura, mortificando la pluralità e il significato delle molteplici esperienze (culturali, politiche, istituzionali, sociali) vissute dal continente europeo «restaurato».

Altra questione da affrontare preliminarmente è quella legata all'ambito temporale di applicazione di quel termine, non sempre pacificamente condiviso. Per Restaurazione si vuole qui intendere l'arco di tempo intercorso fra il 1814, anno nel quale iniziavano i lavori del Congresso di Vienna, e il 1847, data che avrebbe segnato la vigilia del divampare di un ulteriore, più violento e vasto movimento rivoluzionario.

Il trentennio in questione, tuttavia, lungi dal presentarsi con caratteri di uniformità, appare assai articolato a causa di cicliche fratture (1820-21, 1830-31) che percorreranno in lungo e in largo l'Europa, corrispondenti a una «domanda di costituzione» (Pombeni, 1995, p. 13) che rappresenta, forse, la spia più evidente del malessere che serpeggiava fra le borghesie europee, evidenziando la miopia di ogni progetto politico che si ispirasse *tout court* a un ritorno all'antico e l'obsolescenza delle istituzioni e delle pratiche di governo dello Stato assoluto.

Il biennio 1848-49, attraverso una generalizzata «richiesta di Costituente», avrebbe espresso, invece, il completo e maturo dispiegarsi, nel continente europeo, del processo di costituzionalizzazione, ponendo inequivocabilmente fine all'età della Restaurazione (ivi, p. 14).

Un'altra piccola notazione va fatta a proposito dello spazio geografico all'interno del quale l'ideologia della Restaurazione sarebbe stata professata e applicata.

Per troppo tempo, a causa di un pregiudizio culturale duro a morire, la rappresentazione dell'Europa, non soltanto nell'immaginario collettivo ma anche nell'interpretazione di una storiografia tradizionale, ha tenuto, e tiene conto ancora oggi, quasi esclusivamente di esperienze che, maturate nel cuore del Vecchio continente, hanno senz'altro rappresentato archetipi di primaria importanza nello sviluppo istituzionale di quello, ma che non esauriscono un complesso e multiforme quadro che necessita, per essere meglio compreso, anche della conoscenza di apporti e realtà che si sviluppano ai confini dell'Europa e a torto ritenuti marginali.

Ed è questo l'approccio che qui si è inteso seguire e proporre.

2. Orientamenti e obiettivi del Congresso di Vienna (1814-15)

Sebbene le linee guida emerse durante il primo Trattato di Parigi (30 maggio 1814), e definite con maggiore precisione nel Congresso di Vienna (1° novem-

Le fratture

Dichiarazione
di FrancoforteIl nuovo
quadro europeo

bre 1814-9 giugno 1815), sembrassero indicare nella *restitutio in integrum* dei troni ai sovrani legittimi la via da seguire, la nuova carta geopolitica dell'Europa veniva ridisegnata tenendo conto solo in parte del principio di legittimità, caldeggiato dal ministro francese Talleyrand. Si cercò, piuttosto, di realizzare un «sistema politico atto a consolidare e mantenere l'ordine pubblico» (l'espressione è di Friedrich von Gentz, segretario del principe di Metternich) attraverso una complessa organizzazione di equilibri e alleanze.

Tale orientamento si era palesato, peraltro, fin dai giorni della cosiddetta *Dichiarazione di Francoforte* (1° dicembre 1813), quando le potenze antinapoleoniche si erano impegnate a perseguire «uno stato di pace, che con una saggia ripartizione delle forze, con un giusto equilibrio», preservasse «in avvenire i popoli dalle calamità senza fine che per vent'anni hanno pesato sull'Europa». Avevano dichiarato, altresì, che non avrebbero deposto «le armi [...] prima che «la santità dei trattati» non avesse «assicurata all'Europa una vera pace».

Il raggiungimento di quegli obiettivi passava, innanzitutto, attraverso la volontà di non umiliare la Francia, riconoscendole «una estensione di territorio che [...] non ha mai conosciuto sotto i suoi re, perché una nazione valorosa non decada per aver, a sua volta, subito dei rovesci in una lotta ostinata e sanguinosa nella quale ha combattuto con la sua abituale audacia».

Le determinazioni espresse nella *Dichiarazione di Francoforte* si concretizzavano negli incontri successivi, fino al momento conclusivo del Congresso di Vienna.

Il ripristino dei confini francesi (riportati a quelli del 1792) veniva compensato dal pagamento di un'indennità di guerra e da una temporanea occupazione militare, nonché dalla formazione di una serie di Stati cuscinetto, vera e propria barriera protettiva contro ogni eventuale futura velleità espansionistica da parte francese. Così Belgio e Olanda costituivano il Regno dei Paesi Bassi Uniti, la Prussia raggiungeva i confini francesi con l'acquisizione dei ricchi territori della Germania renana e veniva ampliato, su pressione della Gran Bretagna e della Russia, il Regno di Sardegna, destinato a contenere la Francia a ovest e l'Austria a est. La Russia otteneva, invece, dopo l'annessione della Finlandia, gran parte dei territori polacchi, i confini degli Stati germanici venivano ridefiniti, mentre l'Austria conosceva una vistosa espansione nella penisola italiana.

Alla fine dei lavori del Congresso di Vienna il continente europeo, seppure con le novità territoriali che si sono brevemente descritte, sembrava avere riacquisito l'assetto politico precedente al periodo napoleonico. Non solo gli accordi stipulati prevedevano il ritorno dei sovrani spodestati, ma, a garanzia degli equilibri faticosamente raggiunti, venivano attivati un sistema di alleanze internazionali, suggellato allo scopo di scongiurare il pericolo di ulteriori focolai rivoluzionari, e un rigido apparato di polizia al fine di inaugurare, grazie a un costante controllo su individui e territorio, un periodo di pace e di stabilità.

Trattato
di Chaumont

Nel marzo 1814 le grandi potenze sottoscrivevano il Trattato di Chaumont, riconfermandone, un anno più tardi, gli impegni assunti con il Trattato della Santa Alleanza (26 settembre 1815), promosso dallo zar Alessandro I, e con il Trattato di Alleanza firmato da Austria, Russia, Gran Bretagna e Prussia (20 novembre 1815), allo scopo di adottare quelle «misure che, in ciascuna di queste epoche, saranno giudicate più salutari per la tranquillità e la prosperità dei popoli e per il mantenimento della pace in Europa».

3. Modelli e soluzioni istituzionali nell'Europa della Restaurazione (1814-21)

Non pochi problemi, tuttavia, rimanevano irrisolti ed erano destinati a ripresentarsi entro un breve volgere di anni, palesando, al di là delle apparenze, come quello raggiunto a Vienna fosse, in realtà, un fragile equilibrio. I singoli ordinamenti europei, infatti, non avrebbero conosciuto, seppure con qualche eccezione, un drastico ritorno al passato e la volontà di «restaurare» sarebbe stata declinata secondo modalità che avrebbero fatto risaltare i diversi modelli politico-amministrativi circolanti nel continente.

Ciò risultava palese, ad esempio, in Francia, laddove la monarchia restaurata succeduta al regime napoleonico era lungi dal riproporre l'assolutismo dei secoli precedenti, sostenuto da Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald, o il recupero di quella concezione cetuale dell'ordinamento, vagheggiata negli scritti di Joseph-Marie de Maistre.

Già prima della fine del Congresso, nel 1814, Luigi XVIII avviava un processo di pacificazione nazionale che trovava espressione nel preambolo della carta «graziosamente» concessa ai propri sudditi, quale manifesto politico di una monarchia «restaurata» ma costituzionale:

Sicuri delle nostre intenzioni, forti della nostra coscienza, c'impegniamo, davanti all'Assemblea che ci ascolta, a essere fedeli a questa Carta costituzionale, riservandoci di giurarne il mantenimento, con una nuova solennità, davanti agli altari di Colui che nella medesima bilancia pesa i re e le nazioni. Per questi motivi, noi abbiamo volontariamente, e per il libero esercizio della nostra autorità reale accordato e accordiamo, fatto concessione e *octroi* ai nostri sudditi, sia per noi che per i nostri successori, e per sempre, della seguente Carta costituzionale.

In Francia, dunque, la Restaurazione produceva, paradossalmente, e proprio grazie all'*octroi* di Luigi XVIII, un sistema di governo nel complesso meno autoritario di quello napoleonico e di quello monarchico prerivoluzionario. Mantenendo, peraltro, in piedi l'amministrazione e il sistema codicistico napoleonici, il sovrano realizzava la tutela dei diritti «borghesi» e le aspirazioni politiche almeno di una parte della borghesia (tenuto conto della ristrettezza del suffragio), offrendo un archetipo statuale fondato sul binomio, tutto rivoluzionario, codice-Costituzione.

La situazione
francese

Unificazione
del Belgio
e dei Paesi Bassi

Un'esperienza affatto diversa si aveva nell'estremo Nord del continente dove la sconfitta di Napoleone a Lipsia aveva causato la fine, dopo quattro secoli, della monarchia dano-norvegese e la formazione, nel 1814, di un regno norvegese indipendente. Il 10 aprile 1814 l'antico Parlamento si riuniva a Eidsvoll ove, il 17 maggio, sottolineava la raggiunta indipendenza dalla Danimarca con la promulgazione di una Costituzione.

La sconfitta di Lipsia comportava anche la fine del dominio francese sui Paesi Bassi. L'unificazione del Belgio e dell'Olanda nel Regno dei Paesi Bassi Uniti, sotto lo scettro di Guglielmo I d'Orange, decisa dalle grandi potenze, conduceva all'estensione, al Sud del paese, della Costituzione redatta, nel 1814, nella parte Nord, con alcuni adattamenti che permettessero una rappresentanza paritetica di componenti provenienti da entrambi le parti negli Stati generali.

Nel cuore dell'Europa, il periodo che va dalla fine dell'età napoleonica allo scoppio della rivoluzione del 1848, contraddistinto «da incerti passi verso l'unificazione tedesca e dal predominio del conservatorismo» (Van Caenegem, 2010, p. 239) vedeva, nel 1815, la creazione della Confederazione germanica, costituita da quarantuno monarchie e da quattro Repubbliche cittadine (Amburgo, Brema, Lubeca, Francoforte), rappresentate dai propri delegati nel Bundestag, a Francoforte.

In taluni Stati meridionali – Nassau (1814), Baviera, Baden (1818) e Württemberg (1819) – tuttavia, i sovrani concedevano documenti costituzionali che si caratterizzavano per la presenza di istituzioni rappresentative di tipo cetuale. Non avrebbe rappresentato, invece, un esempio da seguire né da recepire, nell'articolato dibattito ottocentesco sul tema della codificazione nell'area germanica, l'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, il codice civile generale austriaco promulgato dall'imperatore Francesco I nel 1811 ed esteso dalla monarchia asburgica ai nuovi domini in Italia e nell'area danubiano-balcanica. Così facendo la monarchia asburgica realizzava un modello assai diverso e molto più diffuso rispetto a quello prodotto dalla Restaurazione nella Francia postnapoleonica, un ordinamento cioè provvisto di un sistema codicistico capace di tutelare i diritti borghesi, ma privo di una carta costituzionale. Tale situazione rappresentava una nota di discontinuità all'interno della medesima e più vasta area di lingua tedesca, laddove si rappresentavano realtà prive di codici, prive di costituzioni o prive di entrambi.

L'area germanica

L'area germanica si discostava, peraltro, ulteriormente dal modello francese che aveva dominato l'Europa e non a caso è stato osservato che «se la Francia è considerata la patria del «contenzioso amministrativo», la Germania è ritenuta la culla della «giustizia amministrativa, il luogo cioè, di nascita di un sistema di risoluzione dei rapporti conflittuali fra cittadini e pubblica amministrazione che si regge sulla presenza di un corpo di giudici «specializzati» ma, a differenza di quelli francesi, organicamente distaccati e distinti dagli apparati dello Stato» (Aimo, 2000, p. 21).

Guardando a est, il Granducato di Varsavia, costituito su una parte delle terre polacche annesse alla Prussia dopo la Pace di Tilsit (1807), cui Napoleone aveva concesso in quell'anno una Costituzione (insieme al *Code Civil* e a un sistema amministrativo mutuato dalla Francia) passava sotto il dominio russo nel 1815, riuscendo a mantenere in vigore le istituzioni francesi. Una circostanza che avrebbe permesso, in quella regione della Polonia, «uno sviluppo sociale e nazionale più rapido rispetto a quello delle province annesse all'Austria o alla Prussia» (Palka, 2012, p. 235).

Il Granducato
di Varsavia

Anche la Finlandia, sottratta al dominio danese, era andata a impinguare, nel 1809, gli sterminati possedimenti dello zar Alessandro I, riuscendo tuttavia a mantenere sostanzialmente inalterate le proprie tradizionali istituzioni e la professione della fede luterana e a subire in maniera poco significativa l'influenza del regime feudale vigente in Russia.

Dal quadro dell'Europa continentale si discostava significativamente l'itinerario seguito, fra le potenze antinapoleoniche, dalla Gran Bretagna. Oltremarina, infatti, le trasformazioni fondamentali erano avvenute assai prima del secolo XIX e «lo Stato nazionale, la monarchia costituzionale e la supremazia del parlamento erano dati acquisiti da tempo» (Van Caenegem, 2010, p. 217). Già durante i lavori del Congresso e nella successiva creazione della Santa Alleanza era emersa l'ambiguità della posizione di lord Castlereagh che, se aveva usato toni sprezzanti nei confronti dell'Alleanza patrocinata dallo zar, a causa dell'autocratismo e del misticismo a essa sottesi, aveva, almeno nei primi anni, stretto un forte legame con l'Austria appoggiato dall'ala più conservatrice del partito *tory*.

La realtà britannica

Ciò, tuttavia, non avrebbe impedito alla Gran Bretagna, in particolare dopo l'ascesa al ministero degli Esteri, nel 1822, del moderato George Canning e l'affievolirsi del legame con il blocco conservatore mitteleuropeo, di proseguire nel proprio originale percorso rispetto allo sviluppo delle istituzioni giuridiche e politiche dell'Europa continentale, rappresentando quasi un *tertium genus*: un ordinamento monarchico con una Costituzione «storica» (era un complesso delle regole risultanti da norme scritte sedimentatesi nel tempo), senza codici, senza un giudice speciale per l'amministrazione. Al contempo, anche grazie a riforme come il *Representation of the People Act* del 1832 (che ridefiniva le circoscrizioni elettorali e allargava il suffragio) e al peso sempre più determinante dell'opinione pubblica, essa avrebbe rappresentato, agli occhi di un'Europa lacerata da costanti rigurgiti rivoluzionari, un modello ideale di sicuro equilibrio fra principio monarchico e principio rappresentativo.

4. L'Europa al bivio (1821-47)

Questi cenni alla ridefinizione dell'assetto politico-istituzionale europeo «dopo Vienna» fanno emergere con sufficiente chiarezza un dato che vale la pena di sottolineare: la circostanza, cioè, che la Restaurazione non

Il processo di
costituzionalizzazione
europeo

interrompeva la «domanda di costituzionalizzazione dei regimi giuridici esistenti» che si era affacciata con insistenza agli inizi del secolo XIX e che aveva portato ora i parlamenti cetuali a redigere documenti costituzionali in funzione antinapoleonica, ora lo stesso Napoleone o i suoi congiunti a concederli.

La *Charte octroyée* francese del 1814 era destinata a interpretare il modello per eccellenza del costituzionalismo della Restaurazione. Meno celebri ma non per questo prive d'importanza debbono considerarsi i coevi documenti costituzionali di Norvegia e del Nassau (1814), o le carte di Baviera, Baden (1818) e Württemberg (1819), le Costituzioni delle isole Ionie e del Regno di Polonia (1818), testi fra loro assai diversi per modalità di redazione, per tipologia e contenuto.

Al di là, poi, degli ordinamenti direttamente coinvolti dal processo di stabilizzazione deciso a Vienna, appare significativo che, all'interno della neutrale Confederazione elvetica, il 1814 inneschi un significativo movimento di produzione di carte costituzionali. Una circostanza possibile perché, negli anni della Restaurazione, la Costituzione appariva

un fattore che il diffondersi di una rinnovata cultura politica, alimentata nel recente passato dall'Illuminismo e dalla rivoluzione, rende ideologicamente imprescindibile. Ma il reciproco integrarsi tra sistema monarchico e sistema costituzionale pone in essere un passaggio fondamentale per il perfezionarsi di quest'ultimo. Consente – intanto – di moderarlo nei suoi eccessi, come è funzionale agli ideali della Restaurazione ma come la stessa “deriva” rivoluzionaria aveva mostrato necessario.

Guardando al dispiegarsi del processo di costituzionalizzazione europeo dei primi vent'anni dell'Ottocento non si può fare a meno di notare un forte spirito emulativo, nonché il dipanarsi di percorsi, a Nord come a Sud del Vecchio continente, che presentano caratteri comuni, segno di pratiche e di idee condivise.

Particolare importanza rivestono, in questo contesto, le traduzioni, indizio sicuro di circolazione, di conoscenza e di attenzione per i testi delle Costituzioni americana e francese e dell'importanza di un saggio come *La Constitution d'Angleterre* di Jean-Louis de Lolme, quale veicolo di divulgazione (dalla Spagna alla Sicilia, alla Norvegia) dell'esperienza inglese.

Va sottolineato, ancora, come i complessi equilibri stabiliti a Vienna non avessero tenuto in alcuna considerazione le aspirazioni all'indipendenza nazionale che da più parti, in Polonia come in Finlandia, nell'area italiana e germanica, e nel bacino danubiano-balcanico, minacciavano costantemente la realizzazione di un rigido ritorno al passato.

Tali circostanze portavano, negli anni Venti dell'Ottocento, allo scoppio di numerosi moti rivoluzionari.

In Spagna, in Portogallo, in Sicilia, a Napoli, in Piemonte, in Grecia, nell'area

balcanica, quelle insurrezioni palesavano il disagio delle borghesie europee per i limiti della monarchia amministrativa e per un'esclusione ritenuta intollerabile e, al contempo, la fragilità e l'imaturità del movimento che si poneva l'obiettivo di introdurre delle Costituzioni liberali destinate a soccombere sotto il peso della repressione.

Quella che Paolo Pombeni (1995) ha definito la “costituzionalizzazione dei regimi giuridici esistenti” avrebbe fatto emergere, infatti, un “desiderio di Costituzione”, qualunque essa fosse. In particolare avrebbe avuto larga diffusione il testo gaditano del 1812, assunto a mito di un costituzionalismo liberale e democratico, specie a causa del suo monocameralismo, e richiamato in vigore in Spagna (dove peraltro si assisteva, parallelamente, alla redazione del *Código penal* del 1822), ma adottato anche a Napoli e a Torino e richiesto a gran voce nella Sicilia orientale e “borghese” in contrasto con la carta palermitana del 1812 auspicata nella parte occidentale dell'isola.

L'adozione di quella costituzione non poteva rappresentare, per motivi che avevano radici in un antico antagonismo, l'aspirazione dei patrioti lusitani. In Portogallo, pertanto, ben due momenti rivoluzionari, nel 1822-23 e nel 1826, si presentano scanditi dalla promulgazione di altrettante carte costituzionali “originali”, mentre in Grecia il Congresso nazionale proclamava, nel 1822, una Costituzione provvisoria.

Il fallimento di quei “movimenti per la Costituzione”, se da un lato produceva un inevitabile irrigidimento dei governi e misure restrittive tese a reprimere duramente ogni opposizione, favoriva la crescita di società segrete nonché, attraverso il fenomeno crescente degli esuli, una circolazione di persone e idee destinata a creare una vera e propria *koinè* internazionale.

Preoccupate a causa del precipitare degli eventi, le potenze alleate ribadivano a Lubiana la volontà di «conservare quanto è legalmente stabilito» e che i «cambiamenti utili e necessari nella legislazione e nell'amministrazione degli Stati» dovevano emanare «dalla libera volontà, dall'impulso meditato e illuminato di quelli che Dio ha reso responsabili del potere» (Bonfanti, 1981, p. 63), caldeggiando la concessione di istituzioni consultive atte a contemperare in qualche misura l'assolutismo monarchico con le aspirazioni liberali di partecipazione.

Dieci anni più tardi, nel 1830-31, invece, le rivoluzioni sarebbero scoppiate più diffusamente nel cuore del continente Europeo: Francia, Belgio, Polonia, Italia del Nord, Stati germanici, Grecia e ancora il Portogallo avrebbero conosciuto lo svilupparsi convulso di moti insurrezionali con esiti assai diversi. In Francia le forze liberali e nazionali avrebbero conseguito la vittoria decretando la fine della monarchia per diritto divino, seppure “costituzionale”, e suggellando un nuovo patto fra sovrano e nazione con la Costituzione del luglio 1830. Concessa da Luigi Filippo d'Orléans, il “re borghese”. Un anno più tardi una carta costituzionale sanciva l'indipendenza del Belgio dall'Olanda.

Fallimento
dei movimenti
per la Costituzione

Moti insurrezionali
in Europa

Nell'area germanica il vento della rivoluzione produceva la Costituzione del Kurfürstentum di Assia e quella del Regno di Sassonia (1831), mentre lo scoppio dei moti nella Confederazione elvetica induceva quasi tutti i cantoni a dotarsi di un ordinamento costituzionale di tipo liberale.

La Spagna, che aveva vissuto un pesantissimo clima di ritorno al passato, richiamava in vigore, ancora una volta, la Costituzione del 1812 con l'Estatuto Real del 1834 e la Constitución Política de la Monarquía Española del 1837. L'anno successivo era il Portogallo a dotarsi di un nuovo testo costituzionale. Fallivano, invece, nella penisola italiana, i moti insurrezionali che avevano portato un'assemblea nazionale a redigere e votare un'effimera Costituzione delle province unite promulgata in parte dei territori sottoposti al dominio temporale dei papi.

Nuovo scenario
politico
e nuovi equilibri

I movimenti rivoluzionari e costituzionali degli anni Venti e Trenta ridisegnavano, al di là dei risultati concretamente raggiunti, un nuovo scenario politico e nuovi equilibri in Europa.

Emergeva, infatti, in modo evidente, la spaccatura insanabile fra gli antichi alleati che a Vienna avevano stretto accordi di mutuo sostegno: da una parte le potenze liberali, Francia e Gran Bretagna, dall'altra gli Stati assolutistici, Austria, Prussia e Russia. Significative, a questo proposito, le lucide considerazioni espresse da Metternich nell'aprile 1831, che attribuivano all'atteggiamento francese la responsabilità dei disordini scoppiati nella penisola italiana.

La frattura internazionale doveva, inevitabilmente, mettere in crisi taluni valori fondanti della Restaurazione e favorire ovunque l'azione delle forze d'opposizione liberale fino a provocare una «rivoluzione totale», quella «primavera dei popoli» sbocciata nel 1848 in gran parte «dell'Europa continentale a ovest degli imperi russo e turco, da Copenaghen a Palermo, da Braşov a Barcellona» che, secondo Hobsbawm (1995, p. 14), può considerarsi «la prima e l'ultima rivoluzione europea».

5. Dopo Vienna, il nuovo assetto politico della penisola italiana

Piemonte
e Lombardia

Uno sguardo comparativo alla carta geopolitica dell'Italia napoleonica e a quella della penisola dopo il 1815 è sufficiente a palesare come le scelte maturate a Vienna avessero profondamente inciso anche sulla realtà dell'area italiana determinando, anche in questo caso, un quadro assai articolato, caratterizzato dalla soppressione di ordinamenti di antica data, dalla nascita di nuovi Stati e dalla definizione di nuovi confini.

Il Piemonte veniva restituito a Vittorio Emanuele I di Savoia. Il sovrano sabaudo avrebbe inoltre goduto di un significativo ampliamento territoriale dei suoi possedimenti di terraferma grazie all'annessione di Genova e della Liguria.

Lombardia, Trentino, Valtellina, Trieste e il Litorale e l'ex Repubblica di Ve-

nezia passavano sotto il diretto dominio dell'Austria, esercitato tramite un viceré. La monarchia asburgica si assicurava, così, un'importante contiguità territoriale e un fondamentale sbocco sull'Adriatico, cui si aggiungeva un sostanziale controllo dell'Italia centrale.

Il Ducato di Parma, con Piacenza e Guastalla era, infatti, assegnato a Maria Luigia d'Asburgo, figlia di Francesco I imperatore d'Austria ed ex imperatrice dei francesi, con la clausola che alla sua morte sarebbe stato restituito ai Borbone di Parma, che, provvisoriamente, erano investiti del territorio dell'ex Repubblica di Lucca.

Italia centrale

Al fratello minore dell'imperatore, Ferdinando di Lorena, veniva restituito il Granducato di Toscana, mentre Modena e Reggio erano affidate all'arciduca d'Austria-Este Francesco IV. L'Austria si assicurava, inoltre, il diritto di presidiare le cittadelle di Ferrara, Piacenza e Comacchio e con ciò la possibilità d'intervenire militarmente, se necessario, nello Stato pontificio e, dunque, attraverso questo, nel Meridione italiano, ove si assisteva alla nascita di un nuovo ordinamento.

Il pontefice riusciva a recuperare le Marche, la Romagna, l'Emilia, l'Umbria e il Lazio, mentre nel Sud della penisola Ferdinando IV di Borbone ritornava sul trono napoletano come Ferdinando I delle Due Sicilie grazie agli accordi che portavano alla fusione, dopo secoli d'indipendenza reciproca, degli antichi Regni di Napoli e di Sicilia.

Il quadro della variegata realtà della nostra penisola emerso dopo il 1815 mostrava come, anche in Italia, la Restaurazione non sempre avesse comportato la rigorosa applicazione del principio di legittimità (come nel caso, prima ricordato, del Ducato di Parma), né un automatico ritorno alla situazione preesistente al ventennio rivoluzionario (ad esempio, l'esistenza dei due Regni indipendenti di Napoli e di Sicilia). Al contempo, scomparivano per sempre, con la sola eccezione della Repubblica di San Marino, gli antichi ordinamenti oligarchico-repubblicani (Venezia, Lucca, Genova), ovunque sostituiti da governi monarchici, circostanza, quest'ultima, ritenuta un elemento di debolezza nella risistemazione complessiva della carta geopolitica europea immaginata a Vienna.

Il nuovo assetto raggiunto dalla penisola risultava caratterizzato da taluni aspetti che vale la pena di sottolineare, anche perché destinati ad assumere particolare rilievo nei successivi sviluppi delle vicende italiane: tra questi, il riconoscimento internazionale tributato al Piemonte e alla dinastia Sabauda, ricompensata, come si è ricordato, con un significativo ampliamento territoriale e un importante sbocco sul mare rappresentato dalla Liguria; la creazione, nel Meridione, del più vasto e popoloso degli Stati preunitari con l'unione della Sicilia alle terre del Mezzogiorno continentale; l'indiscussa presenza, diretta o indiretta, del dominio asburgico sugli ordinamenti italiani, rafforzata anche attraverso una serie di trattati di alleanza stipulati con i relativi sovrani, ad eccezione di Vittorio Emanuele I di Sardegna, il cui rifiu-

Meridione

to, appoggiato dalla Russia, faceva fallire il disegno ordito da Metternich, della creazione di una Confederazione o Lega degli Stati italiani.

«L'Austria facendo sembiante di governo il Regno Lombardo-Veneto, domina su tutta l'Italia» affermava, dalle pagine dell'*Antologia* Niccolò Tommaseo (cit. in Bonfanti, 1981, p. 89), esprimendo un modo di sentire sempre più diffuso che avrebbe portato, nel tempo, a individuare senza incertezze nella monarchia asburgica il principale ostacolo alla causa di unificazione italiana e alle legittime aspettative della nazione di trovare, finalmente, identificazione in uno Stato unitario.

5.1. Il Regno di Sardegna Tornato alla guida di un regno assai più vasto, Vittorio Emanuele I (1802-21), che durante l'età napoleonica era stato relegato nei possedimenti sardi, avrebbe tentato di realizzare, con l'editto del 21 maggio 1814, un ritorno al passato all'insegna del più retrivo conservatorismo, richiamando in vigore, sia nei territori di terraferma sia in Sardegna, l'antica legislazione a partire dalle Costituzioni regie del 1770.

Il ripristino *tout court* del sistema del tardo diritto comune non riguardava, tuttavia, l'annesso territorio di Genova, dove i codici napoleonici (civile e di commercio) rimanevano vigenti fino al 1837, anno in cui si inaugurava la lunga stagione della codificazione carloalbertina (1837-47). Anche in ambito giudiziario si assisteva al ripristino dell'intricato quanto anacronistico complesso delle giurisdizioni speciali.

Il sistema di governo del Regno di Sardegna "restaurato", ispirato a un rigido accentramento, risultava articolato in ministeri (Interni, Esteri, Finanze, Guerra, Sardegna, cui si sarebbe aggiunto, nel 1816 quello di Polizia), i cui titolari formavano un corpo consultivo, reso nel tempo permanente, con il nome di Consiglio di conferenza, presieduto dal sovrano. Ai ministeri centrali facevano capo i governatori e gli intendenti generali e da questi, via via, si dipartiva un'articolazione in divisioni, Province, mandamenti e Comuni. In questi ultimi il consiglio era nominato dall'intendente e il sindaco congiuntamente dall'intendente e dal sovrano, almeno nei Comuni maggiori.

Tale scelta, che puntava a ridimensionare le autonomie locali e a comprimere il ruolo dell'emergente borghesia che aveva iniziato a conquistare spazi più ampi nella gestione dei corpi periferici, risultava coerente con gli orientamenti europei del periodo. A ciò si aggiungeva il progetto, rivelatosi in parte fallimentare, di operare una sorta di "epurazione" del personale amministrativo. Sebbene non fossero mancati cauti tentativi di riforma, come quelli sollecitati dal ministro degli Interni Prospero Balbo, lo stato di cose descritto sarebbe rimasto sostanzialmente invariato fino al 1821, quando, su pressione dei moti liberali, il reggente Carlo Alberto concedeva l'applicazione al regno della Costituzione di Cadice del 1812; un atto subito sconfessato dal sovrano Carlo Felice, salito al trono dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I nel marzo 1821, che inaugurava un periodo di dura repressione, con

la chiusura dell'Università di Torino e una svolta in senso apertamente clericale.

Il ritorno di Carlo Alberto sul trono, nel 1831, avrebbe segnato l'inizio di un profondo mutamento istituzionale per il Regno di Sardegna. Si pensi, ad esempio, alla creazione del Consiglio di Stato, presieduto dal re e diviso in tre sezioni (Interno; Grazia, Giustizia e Affari ecclesiastici; Finanze). Altre importanti novità riguardavano l'articolazione del governo in sette ministeri, con l'abolizione del ministero per gli Affari di Sardegna, e la creazione del ministero di Grazia, Giustizia e Affari ecclesiastici (1831), dei Lavori pubblici e dell'Istruzione (1847).

Alla vigilia della concessione dello Statuto il sovrano sabaudo provvedeva alla riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario abolendo le giurisdizioni speciali, introducendo, nel 1847, una Corte di revisione (sul modello della Cassazione francese), con sezioni civili e penali, e ripristinando il sistema del contenzioso amministrativo attribuito ai Consigli d'intendenza e alla Camera dei conti. Contestualmente, si sanava la discrasia, che si è prima evidenziata, fra le istituzioni vigenti in Sardegna e quelle dei territori di terraferma, avviando un necessario processo di unificazione giuridica fra le varie parti del regno.

Carlo Alberto mostrava di guardare all'esperienza francese anche con riferimento all'articolazione del territorio, che veniva rinnovata con una serie di provvedimenti ascrivibili agli anni 1838-43. Le antiche Province venivano riunificate in Intendenze generali dotate di personalità giuridica e con a capo un intendente coadiuvato da un consiglio nominato dal governo fra gli esponenti delle élite locali. Il consiglio eleggeva, al suo interno, un congresso provinciale, con il compito di coadiuvare l'intendente nella redazione del bilancio.

L'altra articolazione territoriale (Editto del 27 novembre 1847) era rappresentata dai Comuni, i cui consigli, eletti dai cittadini sulla base di un suffragio ristretto, designavano una rosa di nomi all'interno della quale il sovrano avrebbe scelto i membri del Consiglio provinciale

Editto del
27 novembre 1847

che, a sua volta, avrebbe indicato i soggetti da proporre al sovrano per la nomina del consiglio divisionale e da quest'ultimo il re avrebbe tratto due consiglieri straordinari per il consiglio di Stato. In tal modo si introduceva il principio rappresentativo a livello comunale, temperandolo poi con quello della nomina dall'alto, in un estremo tentativo di evitare l'introduzione di un vero e proprio sistema elettivo (Di Simone, 1999, p. 154).

L'ascesa al trono di Carlo Alberto, al di là dei tratti complessi e non sempre lineari della personalità del sovrano, inaugurava, dunque, una stagione di riforme nella quale la concessione dello Statuto, il 4 marzo 1848, seppure indotta dallo scoppio della rivoluzione in Europa, si sarebbe inserita coerentemente quale "naturale" e non più differibile passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale.

Il sistema
di governo
del Regno
di Sardegna

Introduzione
del modello
costituzionale
di Cadice

5.2. La riorganizzazione del Lombardo-Veneto Di natura profondamente diversa sarebbero stati i cambiamenti istituzionali registratisi nei territori annessi direttamente all'impero asburgico fra l'ottobre 1813 e il maggio 1814 e appartenenti alla Lombardia e alla Repubblica di Venezia.

Il ritorno degli Asburgo era stato salutato con favore, nella speranza che ciò potesse significare, dopo il rigido centralismo napoleonico, un ripristino della consolidata tradizione di autonomia locale. Con la Patente sovrana del 7 aprile 1815, la Lombardia e il Veneto si fondevano in un vasto possedimento soggetto direttamente al dominio austriaco (Lombardo-Veneto), articolato in due parti separate dal corso del fiume Mincio, fra loro indipendenti e facenti capo a due viceré di nomina imperiale.

Il nuovo ordinamento si presentava, tra gli Stati italiani preunitari, come quello nel quale più significativamente si sarebbe costruito un modello di "monarchia consultiva", con l'intento di favorire, attraverso la creazione di molteplici corpi consultivi, un'idea di partecipazione, su base censitaria, fortemente legata a logiche del passato, ritenuta tuttavia sufficiente a scongiurare più pericolose richieste.

Tale logica si può ravvisare nell'istituzione di due congregazioni centrali, una per ciascuna parte del regno, presiedute da un governatore e costituite da un rappresentante dell'aristocrazia fondiaria, da un possidente non nobile di ciascuna Provincia e da un deputato per ogni città regia con competenze, puramente consultive su diverse materie (ripartizione imposte straordinarie, controllo di strade, ponti, vigilanza opere pie ecc.), destinate a rappresentare il *trait d'union* fra sovrano e sudditi.

Le congregazioni erano strettamente dipendenti dai due governi che avevano sede rispettivamente a Milano e a Venezia, formati ciascuno da un consiglio, un governatore e un vicepresidente. Il governo, articolato in un Senato politico e un Senato camerale, aveva funzioni puramente esecutive.

Il territorio del regno veniva suddiviso in Province (le cui competenze risultavano simili a quelle delle prefetture napoleoniche), Distretti (circoscrizioni intermedie) e Comuni. L'amministrazione provinciale, affidata a una regia delegazione, dipendeva dal governo mentre l'amministrazione dei Distretti era gestita dal cancelliere del censo dipendente dalla regia delegazione. Sebbene l'ordinamento comunale riprendesse i tratti fisionomici impostati sotto il governo di Maria Teresa, veniva mantenuta, invece, la divisione dei Comuni in tre classi (a seconda del numero di abitanti), prevista dall'ordinamento del napoleonico Regno d'Italia.

Nel Lombardo-Veneto la Restaurazione non risparmiava uno dei simboli dell'età napoleonica: i codici, seppure mantenesse in vigore il Codice di commercio francese. Il *Code civil* veniva infatti sostituito dall'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB), promulgato nel 1811, e si provvedeva a smantellare l'ordinamento giudiziario francese abolendo la Corte di cassazione, sostituita con il Senato lombardo-veneto e, dopo la soppressione dei

tribunali del contenzioso, affidandone le cause ai funzionari o ai tribunali ordinari.

Il sistema asburgico si caratterizzava, inoltre per la presenza, accanto alla magistratura penale ordinaria, di quella politica, per lo stretto collegamento fra magistratura e polizia, e per la creazione di un dipartimento di censura, circostanze che dovevano portare a un pesante clima di controllo sui comportamenti dei sudditi, in particolare in occasione di movimenti insurrezionali, come testimonia la relazione del confidente di polizia Brambilla, dell'ottobre 1820 (cfr. Bonfanti, 1981, p. 87), inviata alla direzione della polizia di Venezia:

Che in Milano vi sia stato e vi possa essere tuttavia alcuno che, infetto trovasi delle ideologie di costituzionalismo, d'indipendenza e di liberalismo, sarebbe temerità il negarlo, ma, a quanto potei raccogliere in questo paese che molto conosco, tale contagio è di gran lunga diminuito, riducendosi ora a pochi scellerati o pazzi, quelli che ne sono con entusiasmo attaccati, ora che non si ignora che il governo è vigilantissimo su tutto ciò che concerne le settarie combriccole.

Una vigilanza che, durante il decennio 1820-30, era destinata a divenire proverbiale quanto la durezza delle misure repressive attuate dal governo austriaco.

5.3. Il Granducato di Toscana Cessata la dominazione napoleonica e ritornato al potere, anche Ferdinando III di Lorena (1814-24) sceglieva di abolire il complesso delle novità introdotte durante il governo francese, in particolare in campo legislativo, e di puntare, invece, su un ritorno all'esperienza leopoldina, richiamando in vita la legislazione granducale anteriore, il diritto romano comune e il diritto canonico e confermando soltanto l'abrogazione degli antichi statuti comunali.

Il ritorno al passato si concretizzava nel ripristino di un sistema amministrativo che affondava le proprie radici nell'ultimo ventennio del XVIII secolo.

In questa logica veniva riproposta l'istituzione della presidenza del Buongoverno, supremo organo di polizia all'interno di un ordinamento nel quale il granduca, di fatto, dirigeva tutti gli affari attraverso le segreterie (Interni, Finanze, Esteri, Guerra) coordinate dal ministro segretario di Stato che faceva parte, insieme ai direttori degli Interni e delle Finanze, del Consiglio granducale.

Il controllo del centro sulla periferia si concretizzava nella nomina, da parte del granduca, dei governatori delle circoscrizioni maggiori che espletavano compiti di varia natura (militari, di polizia, giudiziari ecc.).

L'articolazione del territorio prevedeva, inoltre, delle circoscrizioni minori rette da commissari, mentre, i Comuni, privati delle antiche autonomie, divenivano oggetto di una riforma che, cercando di contemperare l'esperienza francese con quella precedente, generava di fatto un sistema ibrido caratterizzato dalla commistione di magistrature di antica memoria (gonfaloniere, priori) con le esigenze di controllo del sistema napoleonico.

Le due
congregazioni
centrali a Milano
e Venezia

L'*Allgemeines
Bürgerliches
Gesetzbuch*

La presidenza
del Buongoverno

La riforma
dell'amministrazione
della giustizia

Anche sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia il ritorno al passato ripristinava una situazione frammentaria e poco razionale destinata a perdurare fino al 1838, quando si procedette a una generale riforma dei tribunali, con la separazione delle funzioni amministrative da quelle giudiziarie e con una più moderna organizzazione delle magistrature inferiori e la creazione di un'unica Corte d'appello. Tale riforma si inseriva in un contesto più ampio di novità introdotte dal granduca Leopoldo II (1824-59), fra le quali la creazione, nel 1841, di una Corte di cassazione e la promulgazione del codice penale nel 1853.

Tale circostanza faceva risaltare le ambiguità di un ordinamento che aveva mantenuto i codici in vigore, seppure con talune modifiche, esclusivamente nel territorio del Ducato di Lucca, annesso ai territori toscani nell'ottobre 1847, laddove nel Granducato di Toscana si manteneva esclusivamente il *Code de commerce*, lasciando l'ambito civilistico disorganico e frammentario e privo di una codificazione civile fino all'Unità d'Italia.

5.4. I ducati dell'area padana: Parma, Piacenza e Guastalla «L'arciduchessa Maria Luigia spiega ottime intenzioni [...] In generale i Parmeggiani e i Piacentini la amano [...] la sovrana si dimostra propensa e sempre disposta a tutto ciò che possa confluire al ben essere de' suoi sudditi» (cit. ivi, p. 42). Le osservazioni di Pietro Dolci, confidente austriaco, dovevano contribuire a creare, del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, l'immagine di un ordinamento nel quale la Restaurazione, che in quelle terre aveva derogato, come si è detto, al principio di legittimità, affidandone il governo a Maria Luigia, assumeva le linee morbide del viso della duchessa.

In realtà, ben presto il rigido controllo esercitato da Vienna avrebbe progressivamente portato alla parziale sostituzione delle istituzioni e della normativa napoleonica con quelle asburgiche, circostanza che doveva conferire all'assetto del Ducato un'impronta assolutistica. Nel 1814 il Ducato era stato diviso in due governi con sede a Parma e Piacenza, nel 1821 fu ripartito in quattordici Distretti e nel 1831 in due governi e tre "Commesserie".

L'apparato del governo prevedeva l'articolazione in ministeri, destinati, nel tempo, a variare di denominazione e di numero fino al 1846, quando si stabilizzavano i ministeri dell'Interno, delle Finanze, Grazia, Giustizia e Buongoverno, riuniti in un Consiglio intimo delle conferenze, per discutere degli affari più importanti.

Non veniva abolito, invece, il Consiglio di Stato che, dopo alterne vicende, nel 1822 conosceva una riorganizzazione che gli conferiva una struttura più moderna ed efficiente, articolata in tre sezioni con compiti relativi agli affari della pubblica amministrazione, al contenzioso e di natura contabile. Nel 1836 la terza sezione veniva abolita a causa della contestuale istituzione della Camera dei conti.

Una significativa discontinuità è stata sottolineata anche riguardo all'orga-

Mantenimento
del Consiglio di Stato
e istituzione
della Corte dei conti

nizzazione dell'amministrazione periferica che, tuttavia, nonostante i numerosi mutamenti, manteneva una struttura fortemente centralistica, facente capo direttamente al ministero degli Interni, dal quale dipendeva anche un direttore generale che coordinava l'attività di polizia.

La tradizione francese permaneva, invece, nella scelta adottata dalla sovrana di giungere a una nuova e completa codificazione del diritto, con la promulgazione, fra il 1820 e il 1821, di codici "autoctoni" (civile, penale, di procedura civile e di procedura penale) largamente ispirati all'archetipo napoleonico seppure non privi di soluzioni originali dettate dalla stessa Maria Luigia, come, ad esempio, la chiamata paritaria delle donne alla successione.

5.5. Modena e Reggio A Vienna si era deciso di affidare il Ducato di Modena e Reggio a Francesco IV d'Austria (1814-46), sebbene secondo un'applicazione rigida del principio di legittimità il ducato, spettasse alla madre di Francesco IV, Maria Beatrice d'Este, che venne compensata con l'attribuzione del Ducato di Massa Carrara.

Il nuovo sovrano si rivelava da subito incline al conservatorismo e all'autoritarismo, circostanze che si riflettevano nell'organizzazione del ducato, improntata a un'antiquata concezione patrimonialistica dello Stato e alla non sempre netta distinzione fra competenze diverse.

L'amministrazione centrale era articolata in un ministero che gestiva gli Affari esteri e interni, e fra questi la polizia, e in quelli delle Finanze e dell'Economia e dell'Istruzione. Completavano l'apparato centrale l'intendente generale dei Beni camerali e il supremo comando militare.

La medesima arretratezza caratterizzava anche l'amministrazione giudiziaria, priva di un tribunale del contenzioso ma che poteva vantare la presenza di numerose magistrature speciali che riflettevano il rigidissimo sistema di controllo e il pesante clima di sospetto che si respirava nel ducato padano.

In particolare, dopo il 1821, l'ordinamento si dotava di un tribunale statario, competente per i delitti di lesa maestà, tradimento e ribellione, e, dieci anni più tardi, venivano creati il Consiglio di guerra e la Commissione stataria militare.

L'insostenibilità della situazione determinata anche dalla spietata durezza nella repressione dei moti e dall'esecuzione della condanna a morte di Ciriaco De' Menotti non sfuggiva al consigliere di governo Pagani che in una missiva al governatore di Lombardia, del 22 giugno 1831, scriveva (cit. ivi, pp. 111-2):

La breve mia dimora in Modena negli scorsi giorni mi ha fatto conoscere lo stato d'infelice reazione che vi regna fra il suddito e il Sovrano. Una linea di demarcazione fra le colpe assolutamente gravi e quelle che vogliono essere obliterate è assolutamente necessaria anche per ricondurre quella popolazione allo stato se non di affetto, di riverente devozione almeno al suo Sovrano [...]. Le buone disposizioni di quel Principe hanno bisogno di uno sviluppo e di un appoggio nella concorrenza dei suoi

Il tribunale statario

ministri, ma disgraziatamente parmi che la maggior parte di essi non ispiri che sentimenti ben diversi all'ombra della legge.

Risulta significativa, peraltro, la circostanza che il Ducato di Modena, ove la legislazione francese e i codici napoleonici erano stati aboliti da Francesco IV, sia stato l'ultimo ordinamento, fra gli Stati preunitari, a dotarsi di una moderna codificazione a partire dal 1851.

5.6. Le scelte dello Stato pontificio Differenti modalità e tempi di recupero di parte dei territori e diversità delle vicende che quelli avevano conosciuto portavano Pio VII (1800-23) e i suoi più stretti collaboratori ad attuare, all'interno del ripristinato Stato pontificio, assetti non sempre fra loro coerenti. Certamente doveva influire, in tal senso, la circostanza che nel Lazio e in Umbria l'occupazione francese era stata, tutto sommato, breve (1809-14), laddove, invece essa si era protratta per circa un ventennio in Romagna e nelle Marche, recuperate peraltro soltanto nel 1815. Un ruolo altrettanto significativo, nella vicenda, deve essere però attribuito alle diverse personalità chiamate dal pontefice a gestire quel delicato momento. Se, infatti, il governatore di Roma e successivamente cardinale (1817) Agostino Rivarola, custode della più reazionaria tradizione papalina, non esitava a ripristinare *tout court* lo *status quo ante* nei territori che erano stati riacquistati per primi, il suo successore, cardinale Ercole Consalvi, riteneva opportuno mantenere in vigore molte istituzioni del periodo napoleonico in quelle regioni che per più lungo tempo avevano conosciuto la dominazione francese. Un anno più tardi, nel 1816, si giungeva a una razionalizzazione del sistema operando l'unificazione amministrativa dei diversi territori con l'emanazione del motuproprio papale del 6 luglio 1816, ispirato al moderatismo dell'azione consalviana.

Si ripristinava l'apparato centrale organizzato nella segreteria di Stato cui facevano capo tutti gli affari e nelle congregazioni che si occupavano dei diversi settori dell'amministrazione religiosa. Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa lo Stato pontificio veniva articolato in diciassette Province, talune delle quali – le più importanti – erano definite "Legazioni" e affidate a cardinali.

Nella struttura stessa dello Stato pontificio, nell'inefficienza della sua organizzazione e dei suoi apparati, nell'indolenza e nella corruzione dei suoi funzionari le potenze conservatrici avrebbero ravvisato alcune delle cause dei moti che dovevano sconvolgere i domini del papato nel decennio 1820-31.

La stagione di cauto riformismo inaugurata da Consalvi si chiudeva dopo i movimenti insurrezionali degli anni Venti, che registravano una durissima repressione, coincidenti con l'ascesa al soglio pontificio di Leone XII (1823-29), che con un *motuproprio* dell'ottobre 1824 dettava le linee guida di una politica improntata al più reativo conservatorismo.

L'unificazione
amministrativa
e le diciassette
Province

Motuproprio
di Leone XII

Se, su espressa richiesta di papa Leone, l'Austria interveniva nel 1831 a ristabilire l'ordine violato, in un *Memorandum* inviato alla Santa Sede nel maggio di quell'anno si individuavano nel «ristabilimento [nell']organizzazione generale delle municipalità elette dalla popolazione [...] la base indispensabile di ogni miglioramento amministrativo» (cit. ivi, p. 122) che avrebbe dovuto coinvolgere anche il sistema giudiziario e quello dell'amministrazione provinciale secondo i principi della monarchia consultiva.

Il nuovo pontefice, Gregorio XVI (1831-46), sembrava accogliere i suggerimenti espressi nel *Memorandum* avviando, fra il 1831 e il 1833, una significativa razionalizzazione e modernizzazione degli apparati amministrativi sia centrali sia locali e una riduzione del numero delle giurisdizioni speciali (1834). L'anno successivo si introduceva un più moderno sistema del contenzioso.

A una vera e propria svolta, considerata la generale arretratezza dell'ordinamento pontificio, si giungeva con l'elezione di Pio IX (1846-78).

Alle soglie di una nuova rivoluzione che avrebbe indotto il pontefice a presentarsi quale sovrano costituzionale agli occhi dell'opinione pubblica, con la promulgazione dello Statuto del 14 marzo 1848, lo Stato pontificio si dotava di una legge sulla stampa 1847, di un vero e proprio Consiglio dei ministri e di un Consiglio di Stato.

5.7. La Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie Diversamente che altrove, il ritorno dei Borbone non doveva rappresentare un momento di cesura rispetto alle significative novità istituzionali introdotte nel Regno di Napoli durante il cosiddetto decennio francese (1805-15). Ferdinando IV (1815-25), in conseguenza degli impegni assunti nell'ambito del Congresso di Vienna, e in base al segreto trattato di alleanza stretto con l'imperatore d'Austria il 12 giugno 1815, sopprimeva, con le leggi dell'8 e dell'11 dicembre 1816, la secolare indipendenza del Regno di Sicilia e proclamava l'unità dei territori insulari e continentali attribuendosi il titolo di Ferdinando I delle Due Sicilie.

Dietro suggerimento del ministro e consigliere Donato Tommasi, allievo di Filangieri e convinto sostenitore della "politica dell'amalgama", il sovrano decideva di lasciare in vigore la legislazione promulgata durante il decennio francese e, contestualmente, si preparava ad attuare una completa opera di codificazione. La recezione della copiosa normativa del periodo napoleonico e murattiano, operata da Ferdinando nel segno di una continuità che doveva tornargli politicamente utile, si rivelava, però, per alcuni aspetti, un'operazione "a metà".

Esauritasi definitivamente in Sicilia, dopo la promulgazione delle leggi dell'8 e dell'11 dicembre 1816 che ne sancivano l'unione con Napoli, l'esperienza costituzionale, come pure il travagliato processo di revisione della carta del 1812 e di contestuale redazione di moderni codici, la legislazione "francese" non veniva, infatti, esportata dal Mezzogiorno continentale nell'isola, ove, pertanto, continuava a rimanere in vigore un inestricabile complesso di

Le leggi dell'8 e
dell'11 dicembre 1816

norme frutto di una secolare stratificazione. Il Regno delle Due Sicilie presentava, dunque, al momento della sua formazione, evidenti e gravi incongruenze giuridico-istituzionali fra la parte continentale e quella insulare. Se, infatti, il Mezzogiorno continentale poteva vantare istituzioni ispirate alla Francia napoleonica, viceversa, le istituzioni siciliane risultavano più o meno cristallizzate negli schemi del secolo XVIII.

Nel 1817 i Borbone cancellavano le riforme costituzionali ed estendevano alla Sicilia il sistema amministrativo di ispirazione francese, introdotto e ampiamente collaudato nel Mezzogiorno continentale. L'isola veniva articolata in ventitré Distretti, inglobati in sette Intendenze. Quando, a partire dal 1° settembre 1819 la codificazione borbonica sarebbe stata estesa anche ai territori insulari, abrogando il sistema del tardo diritto comune, anche la Sicilia poté finalmente considerarsi traghettata nella modernità.

Il modello di una monarchia assoluta ma illuminata ispirato da Tommasi prevedeva l'esercizio del potere esecutivo da parte del sovrano coadiuvato da sette ministri a capo di altrettante segreterie o ministeri (Interni, Esteri, Polizia, Finanze, Grazia e Giustizia, Guerra e Marina, Affari ecclesiastici).

Nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative il monarca era assistito dal Supremo consiglio di cancelleria che ereditava le attribuzioni consultive e parte di quelle contenziose che erano state del Consiglio di Stato, istituito nel Regno di Napoli da Giuseppe Bonaparte e abolito nel 1815. La nuova magistratura era, tuttavia, ben lontana dal raggiungere l'importanza dell'abolito organo napoleonico e ritenuta maggiormente "controllabile" in quanto innestato all'interno della Cancelleria generale e presieduta dal ministro cancelliere.

Il contenzioso era, invece, affidato alla Gran corte dei conti (1817), articolata in tre camere che esercitavano il controllo contabile sulle amministrazioni statali, provinciali e comunali, con possibilità di ricorso al Supremo consiglio di cancelleria.

Il modello francese veniva riprodotto anche nell'articolazione del territorio con la creazione di Province rette da intendenti di nomina regia e dipendenti dal ministero degli Interni, di Distretti e di Comuni (divisi in tre classi a seconda della popolazione, delle rendite o della percentuale di alfabetizzati). Al sovrano spettava la nomina del Decurionato (Consiglio) i cui membri erano scelti all'interno di una lista di soggetti dotati di requisiti di censo e di capacità, che proponeva all'intendente o al re una terna di nomi fra i quali nominare il sindaco.

Lo scoppio della rivoluzione a Napoli nel 1820-21 con la conseguente adozione della carta gaditana, i problematici rapporti con la Sicilia, la durissima reazione che ne seguiva, doveva portare, sulla base delle indicazioni del Congresso di Lubiana, a introdurre significative novità nell'apparato amministrativo del regno meridionale, nel tentativo di compiere il passaggio dalla monarchia amministrativa a quella consultiva.

La monarchia
assoluta di Tommasi

Va letta in questo senso la creazione (o, per meglio dire, la reintroduzione) nel 1821, del Consiglio di Stato. L'organo, del quale facevano parte di diritto tutti i ministri, presieduto dal sovrano risultava tuttavia evidentemente subordinato all'esecutivo.

Il medesimo decreto prevedeva, inoltre la creazione di due diverse Consulte di Stato, con sede a Napoli e Palermo: un progetto immaginato per ovvi motivi di opportunità nel tentativo di (ri)cucire gli sfilacciati rapporti fra la monarchia borbonica e le élite isolane, ma di fatto mai realizzato. Decisamente innovativa era, invece, la creazione di un ministero della Presidenza del consiglio (1822), che assumeva il compito di coordinare l'attività dei ministeri prima affidata alla Cancelleria generale.

Il tentativo di arginare il malcontento siciliano spingeva il nuovo sovrano Ferdinando II (1830-59) a istituire una commissione consultiva presso la luogotenenza di Palermo chiamata a esprimersi su qualunque decisione amministrativa (1831) e a ripristinare a Napoli il ministero degli Affari di Sicilia (1833). Tali riforme erano destinate ad avere breve durata. Lo scoppio dei moti del 1837 provocava un ritorno a un rigido accentramento e alla conseguente soppressione di quel ministero, scavando un divario ancora più profondo fra Palermo e Napoli.

Non a caso, forse, la rivoluzione, nel regno meridionale, sarebbe scoppiata, precocemente, a Messina, già nel settembre 1847.

5.8. Restaurazione o Restaurazioni? La pluralità delle esperienze vissute dai territori italiani dopo il Congresso di Vienna, che si sono descritte seppure nella loro essenzialità, mette in evidenza come risulti riduttivo o perlomeno semplicistico parlare genericamente di "Restaurazione", laddove invece sarebbe più opportuno far riferimento a "Restaurazioni", volendo sottolineare, con l'uso del plurale, la molteplicità e originalità delle situazioni, determinate anche dalla necessità di adeguamenti locali che rendono difficile costringere le vicende degli Stati regionali all'interno di una rigida griglia di comodo.

Ciò non vuol dire, evidentemente, che non vi siano stati importanti elementi di omologazione e di circolazione che hanno reso possibile, pur nella diversità delle singole situazioni, negli adattamenti di volta in volta attuati (anche sotto il profilo linguistico e terminologico), la creazione di un substrato (culturale, giuridico, di partecchie amministrative e giurisdizionali) tutto sommato omogeneo, nel quale appare evidente la sostanziale permanenza o la multiforme rielaborazione del modello francese.

Emblematica dell'involontario processo di omologazione determinato, nei diversi Stati regionali, dalla stagione napoleonica, può considerarsi, ad esempio, la vicenda della codificazione.

È noto come la conquista dei territori italiani da parte di Napoleone con il successivo affidamento di quei domini a membri del proprio *entourage* fa-

La rielaborazione
del modello francese

miliare avesse significato, al di là del mero mutamento dinastico, l'introduzione, in larga parte della penisola italiana, di pratiche amministrative e di un'organizzazione territoriale, espressione di un modello, quello, appunto, della Francia napoleonica, di indiscutibile frattura con il passato.

Ancora più significativo era lo strappo rappresentato dall'"esportazione" dei codici napoleonici quali strumenti di un modo assolutamente innovativo di concepire il diritto, destinato a scardinare per sempre l'ormai anacronistico sistema del tardo diritto comune.

Al di là delle molteplici declinazioni che il termine Restaurazione assunse nei diversi ordinamenti della penisola italiana, vanno sottolineati, tuttavia, aspetti comuni a tutte quelle esperienze: primato dell'amministrazione nell'organizzazione dello Stato, ordine pubblico, censura, sociabilità, oltre al mantenimento dello strumento codicistico, del quale si è detto.

Con specifico riferimento all'organizzazione amministrativa si ricordi che essa aveva trovato la propria regolamentazione nella legge del 28 piovoso anno VIII (7 febbraio 1800), entrata in vigore in gran parte della penisola italiana, in Piemonte (1802), nel Regno d'Italia (diretta emanazione della Repubblica cispadana, della Repubblica cisalpina e della Repubblica italiana) e nel Regno di Napoli. La figura cardine di questo sistema era il prefetto (erede dell'intendente d'antico regime) che veniva posto a capo di ciascun dipartimento, affiancato da un Consiglio generale dipartimentale e da un Consiglio di prefettura.

Da nord a sud della penisola, dunque, l'architettura amministrativa napoleonica o fu mantenuta *tout court* e addirittura ulteriormente razionalizzata (come nel caso del Regno delle Due Sicilie) o riemerse progressivamente (come in Piemonte) laddove si era tentato di cancellarla con un colpo di spugna.

Così il rapporto centro-periferia, all'interno dei diversi ordinamenti, seppure variamente declinato, mostrò palesemente di ricalcare la struttura dei ministeri al centro, cui corrispose, a livello periferico, la creazione delle Province, che guardavano evidentemente al modello dipartimentale francese, con una figura intermedia, ispirata al prefetto, incaricata di fare da *trait d'union*. Perdeva invece d'importanza, rispetto alla sua secolare tradizione, il Comune.

La medesima uniformità si può riscontrare anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, con l'abolizione dei tribunali speciali e delle giurisdizioni privilegiate, la creazione di una Corte di cassazione, la distinzione tra funzioni amministrative e giudiziarie, il sistema del contenzioso "alla francese".

Parzialmente diversa si presentava, invece, per ovvi motivi, la situazione nei territori italiani direttamente soggetti alla monarchia asburgica.

Si è già fatto riferimento alla vigenza, nel Lombardo-Veneto, del codice civile generale austriaco, che presentava non secondarie differenze rispetto al *Code civil*, soprattutto in materia di diritto familiare.

Analogamente, il sistema dei rapporti centro-periferia risultava caratterizzato dalla presenza di un articolato sistema consultivo, dall'autonomia riconosciuta ai Comuni, mentre, con riferimento all'amministrazione della giustizia, il modello austriaco si segnalava per la mancanza della Corte di cassazione e aveva operato scelte profondamente diverse rispetto a quello francese nel campo della giustizia amministrativa non prevedendo specifici organi giudicanti per il contenzioso amministrativo.

L'Italia della Restaurazione si presenta, dunque, come un complesso di ordinamenti di varia dimensione e peso politico che, pur attraverso percorsi assai disomogenei, mostravano, tutti, il medesimo carattere distintivo, quello di Stati a diritto codificato, ma senza una carta costituzionale.

Tale considerazione sulla valenza costituzionale assunta dai codici, e in particolare di quello civile in Europa, soprattutto nella prima metà dell'Ottocento, vale, ovviamente, anche per gli Stati italiani, ove, come si è sottolineato, il codice appare strumento indispensabile, anzi utile, alla costruzione e al consolidamento della monarchia assoluta, al punto che mantenere i codici francesi non sarebbe stato sufficiente e i sovrani restaurati, a partire da Ferdinando I delle Due Sicilie, avrebbero elargito "graziosamente" ai loro sudditi codici "nazionali", inaugurando un'intensa stagione di codificazioni destinata a prolungarsi, a partire dal 1819, fin quasi alle soglie dell'Unità.

Quanto al tema della sociabilità, studi recenti hanno dimostrato come, da nord a sud, si assista, nel corso dell'Ottocento, alla nascita di nuove forme di associazionismo borghese paradossalmente stimulate proprio dalla mancanza e dalla negazione di qualunque spazio di discussione politica.

Non solo accademie e università, ma anche teatri, circoli, sale di lettura, caffè, salotti, espressione dell'associazionismo informale, avrebbero rappresentato spazi accessibili di incontro, «rifugio verso cui ripiegare e in cui surrogare con l'impegno intellettuale le passioni civili forzatamente sopite» (Signorelli, 2011, p. 491), luoghi di discussione, di approfondimento e di confronto, di circolazione di idee, seppure, o forse proprio per questo, soggetti a severi e costanti controlli, tendenti a inasprirsi nei momenti più critici.

Se, come si è prima ricordato, lo scoppio dei moti del 1820 nel Regno di Sardegna portava alla chiusura dell'Università di Torino, ove «gli studenti e altre teste calde» venivano accusati di aver diffuso «la demoralizzazione politica» nel paese, l'anno successivo, nel Regno delle Due Sicilie, venivano emanate nuove norme in materia di associazionismo, che ribadivano la definizione del codice penale del 1819, secondo la quale dovevano ritenersi illecite tutte quelle associazioni.

A Milano, dopo le agitazioni del 1820, veniva azzerato il gruppo che si era riunito intorno al "Conciliatore" (Pellico, Confalonieri, Romagnosi) e la rivista soppressa.

Dieci anni più tardi, in occasione della sfortunata insurrezione bolognese del 1831, un confidente di polizia ricordava «i teatri echeggianti di inni patriot-

Il modello
amministrativo
austriaco

I moti del 1820

Permanenza
dell'architettura
napoleonica

tici, di politici discorsi, di nuove vittorie de' liberali» (Bonfanti, 1981, p. 112) e se nella Toscana granducale si poneva fine, nel marzo 1833, alla pubblicazione dell'«Antologia» fondata da Viesseux e Capponi a causa di considerazioni espresse da Niccolò Tommaseo e poco gradite al potere centrale, il viceré Rannieri imponeva al governatore della Lombardia di punire gli studenti pavesi che avevano mostrato simpatia per le «rivoluzioni negli stati limitrofi d'Italia» (cit. ivi, p. 127).

E l'Università era ancora oggetto dell'attenzione della monarchia borbonica dopo i moti degli anni Trenta, in particolare in Sicilia ove non si placavano le spinte autonomistiche, con l'attuazione di più rigidi sistemi di controllo che passavano anche attraverso l'emanazione, nel 1840, dei *Regolamenti per le tre regie Università degli Studj di Sicilia* che sancivano una forte ingerenza dell'esecutivo sulle università dell'isola.

Alla fine di quell'intensa stagione di movimenti insurrezionali che ne aveva messo in luce la debolezza dei presupposti ideologici, la scarsa maturità politica e, non ultimo, l'inefficiente organizzazione dalla quale emergeva un movimento liberale decimato dalla repressione, dal carcere e dall'esilio, il paese si trovava a un bivio.

Operando la scelta della rivoluzione si innescava, di fatto, il processo di unificazione italiana. L'età della Restaurazione era finita.

Bibliografia

- AIMO P. (2000), *La giustizia nell'amministrazione dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- BONFANTI G. (1981), *La Restaurazione in Italia (1814-1847). Documenti e testimonianze di storia contemporanea*, La Scuola, Brescia.
- CANDELORO G. (2011), *Storia dell'Italia moderna*, vol. II: 1815-1846. *Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale*, Feltrinelli, Milano.
- CROCE B. (1965), *Storia d'Europa nel secolo decimonono* (1932), Laterza, Bari.
- DE FRANCESCO A. (2011), *La cultura politica e i modelli istituzionali*, in *L'Unificazione*, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cultura-politica-e-i-modelli-istituzionali_\(L'Unificazione\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cultura-politica-e-i-modelli-istituzionali_(L'Unificazione)/).
- DEVOTO G., OLI G. C. (1994), *Vocabolario della lingua italiana*, Edizione Cde, Milano.
- DI SIMONE M. R. (1999), *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'Antico Regime all'Unità*, Giappichelli, Milano.
- GENTA E. (1987), *Eclettismo della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LX, pp. 285-309.
- GHISALBERTI C. (1979), *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari.

- GRAMSCI A. (1979), *Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*, Editori Riuniti, Roma.
- HOBBSBAWM E. J. (1995), *Il trionfo della borghesia (1848-1875)* (1975), Laterza, Roma-Bari.
- IACHELLO E. (1998), *Borbone e Stato in Sicilia. La riforma amministrativa del 1817*, in Id., *I Borbone in Sicilia (1734-1860)*, Giuseppe Maimone, Catania, pp. 41-51.
- MERIGGI M. (2011), *Gli Stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale. Nuova edizione aggiornata*, il Mulino, Bologna.
- NOVARESE D. (2000), *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le "leggi penali" del 1819*, Giuffrè, Milano.
- PALKA B. M. (2012), *La riforma "ottriata". La Costituzione del "piccolo Stato delle grandi speranze" (1807) nella Polonia del periodo napoleonico*, in D. Novarese (a cura di), *Libertà e diritti nell'Europa dei codici e delle costituzioni (secc. XVIII-XIX)*, Giuffrè, Milano, pp. 207-36.
- POMBENI P. (1995), *La Costituente, un problema storico-politico*, il Mulino, Bologna.
- REBUFFA G. (2011), *La Monarchia e lo Statuto*, in *L'Unificazione*, in [http://www.treccani.it/enciclopedia/la-monarchia-e-lo-statuto_\(L'Unificazione\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/la-monarchia-e-lo-statuto_(L'Unificazione)/).
- SIGNORELLI A. (2000), *Al teatro, al circolo. Socialità borghese nella Sicilia dell'Ottocento*, Aracne, Roma.
- ID. (2011), *L'Accademia Gioenia e i percorsi di formazione delle élites catanesi nell'età della Restaurazione*, in D. Novarese (a cura di), *Accademie e Scuole. Istituzioni, luoghi, personaggi, immagini della cultura e del potere*, Giuffrè, Milano, pp. 469-96.
- TONNESON K. (2001), *The Norwegian Constitution of 17 May 1814: International Influences and Models*, in «Parliaments, Estates and Representation», I, 21, pp. 175-86.
- VAN CAENEGEM R. C. (2010), *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica*, a cura di F. Quaglia, Carocci, Roma.